



Legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025

del [Data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [Data]²,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 196 cpv. 1 e 1^{ter}

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

^{1bis} I Cantoni versano alla Confederazione il 79,9 per cento delle somme riscosse, se, nell'esercizio, i contributi federali di cui agli articoli 4 e 7 della legge federale del [data]⁴ concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia superano l'importo di 200 milioni di franchi, dedotti 0,7 punti percentuali delle somme riscosse dai Cantoni. L'aumento si applica il secondo anno successivo all'esercizio in cui tale importo è stato superato.

Cpv. 1^{ter} ex cpv. 1^{bis}.

² FF 2023 ...

³ RS 642.11

⁴ RS ...; RU ...

2. Legge del 25 giugno 1982⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029

¹ La partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90a capoverso 1 è ridotta di 250 milioni di franchi all'anno per il periodo 2025–2029.

² Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa a partire dall'anno seguente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il numero I 1 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del [data]⁶ concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia.

³ Fatto salvo il capoverso 4, il numero I 2 entra in vigore il/l' [data].

⁴ Il numero I 2 non entra in vigore se, alla fine del 2024, il capitale proprio del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi.

⁵ RS 837.0

⁶ RS ...; RU ...